

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso COMP/M.2505 — Tyco/CR Bard)**

(2001/C 250/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 3 settembre 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa Tyco International Ltd («Tyco»), Bermuda, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa statunitense C.R. Bard Inc. («Bard») mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Tyco: attività diversificate che includono la produzione e la fornitura di articoli medici usa e getta, di sistemi di rilevamento e di estinzione degli incendi e di apparecchiature elettroniche di sicurezza,
- Bard: produzione e fornitura di apparecchiature diagnostiche e mediche.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2505 — Tyco/CR Bard, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70  
B-1000 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.